INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO, RIORDINO DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA E RISTRUTTURAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 8

Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri

Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalita':

a) per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessita' finanziarie con priorita' rispetto alle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984. Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilita' sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;

b) per gli enti locali, a decorre dal 1 gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'articolo 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalita' dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidita' detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilita' e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

Versione in vigore dal 6 settembre 1997, non più in vigore dal 29 settembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato
Estremi	Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
Titolo	II — Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e riordino del sistema della tesoreria unica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-279-1997/art-8-gradualita-dell-applicazione-dei-nuovi-criteri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it